

Regione Siciliana



CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
"GOLFO DI GELA"

Prot. n. 31 del 12-08-2015

Al Consorzio di Bonifica n. 5 –Gela
Via G. Marconi, n.13

93012 G E L A (CL)

CONSORZIO BONIFICA 5 - GELA	
Prot. _____	N° <u>2075</u>
Categ. <u>IX</u>	Fasc. <u>7</u>
Data <u>17 AGO. 2015</u>	

OGGETTO: Trasmissione copia della deliberazione n.03 del 12/08/2015 del Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela" per pubblicazione.-

Si trasmette, in uno alla presente, la deliberazione del Commissario ad Acta di questo Consorzio n.03 del 12/08/2015, avente per oggetto: "Ricorso per Decreto Ingiuntivo n.94/2015 – ex Segretario del Consorzio geom. Rosario Andreatò c/Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela". Nomina Legale", per la relativa pubblicazione.

IL
COMMISSARIO AD ACTA
(dott. Umberto Mulè)



15-8-2015/31-8-2015

Regione Siciliana



**CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
"GOLFO DI GELA"**

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Delibera n.03

Seduta del 12/08/2015

OGGETTO: Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 94/2015 ex Segretario del Consorzio geom. Rosario Andreanò c/Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela". Nomina Legale.-

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di Agosto alle ore 11,00 in Gela (CL), nei locali del Consorzio di Bonifica n.5, siti nella via Marconi n. 13, utilizzati in via provvisoria da questo Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela", il Commissario ad Acta dott. Umberto Mulè, nominato con D.A. n. 173/Gab del 26/11/2013, assistito dal Segretario del Consorzio dott. Mario Zegovin, riconfermato con Atto del Commissario Ad Acta n.01 del 19/03/2014, adotta la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso

Che con ricorso per decreto ingiuntivo n.94/15, notificato a questo Consorzio il 20/07/2015, il geom. Rosario Andreanò, nato a Mistretta il 04/01/1963 ed ivi residente in Via Stella D'Oro n.3, ex Segretario di questo Consorzio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mario Di Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mistretta in Corso Umberto I n.149, ingiunge il Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore di pagare; senza dilazione, di pagare la complessiva somma di €.15.082,60, oltre interessi legali e rivalutazione, per le spettanze dovute allo stesso in quanto già Segretario del Consorzio nell'anno 2006 dal 03/07/2006 al 03/01/2007, nonché le spese legali del procedimento monitorio;

Che si ravvisa la necessità e l'urgenza di costituirsi in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni e pertanto nominare un legale di fiducia in rappresentanza e difesa del Consorzio;

Vista, la particolare urgenza e necessità della prestazione;

Visto lo Statuto del Consorzio di Ripopolamento Ittico denominato "Golfo di Gela";

DELIBERA

1. **Nominare**, per i fini di cui in premessa, che qui si intendono trascritti e ripetuti, quale legale di fiducia in rappresentanza e difesa del Consorzio **l'avv. Giovanna Maria Turco**, al fine di opporsi al ricorso per D.I. n.94/15 dinanzi al Tribunale di Gela promosso dal geom. Rosario Andreanò rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mario Di Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Mistretta in Corso Umberto I n.149.
2. **Anticipare** e conseguentemente impegnare allo scopo la somma di €. **761,28**, di cui €. **600,00** per anticipo compenso e fondo spese ed €. **137,28** per IVA al 22% ed €. **24,00** per


CNPA da corrispondere al nominando legale a conferimento dell'incarico, facendo gravare la somma sul cap.144 corrispondente all'ultimo bilancio approvato.

3. **Approvare** lo schema di disciplinare d'incarico composto da 13 articoli.
4. **Dare atto che** si procede ad impegnare la superiore somma, anche senza bilancio approvato, per l'urgenza di provvedere ed al fine di evitare un grave danno e certo al Consorzio che deriverebbe dalla mancata costituzione in giudizio.
5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.


IL SEGRETARIO
(dott. Mario Zegovin)



IL COMMISSARIO AD ACTA
(dott. Umberto Mulè)





Consorzio di Ripopolamento Ittico

" Golfo di Gela "

DISCIPLINARE D' INCARICO LEGALE

(allegato alla deliberazione del Commissario ad Acta n. del)

L'anno Duemilaquindici, addi del mese di agosto il Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela", rappresentato dal Commissario ad Acta pro tempore dott. Umberto Mulè nato a Licata (AG) il 06/09/1966, domiciliato per carica, in via provvisoria, presso la sede del Consorzio di Bonifica n.5 Via Marconi, n.13 Gela (CL).

TRA

Il Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Gela" sito in via provvisoria in Via Marconi n.13. C.F. :97211560822 in persona del dott. Umberto Mulè nato a Licata (AG) il 06/09/1966, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio medesimo, che rappresenta nella sua qualità di Commissario ad Acta in base al D.A. n.173/GAB del 26/11/2013

E

L'avv. nato/a a Gela il C.F.: del Foro di Gela con studio in Gela Via partita IVA

PREMESSO CHE

- Con delibera del Commissario ad Acta n. del , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'individuazione e nomina del legale cui affidare l'incarico per instaurare un giudizio, in virtù delle ragioni esposte in narrativa dei provvedimenti citati;
- Con la medesima delibera del Commissario ad Acta n. del , è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Nomina Legale

Art.1)

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine al procedimento giudiziario di talchè il Consorzio potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il

Consorzio dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Consorzio ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Consorzio copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, poiché rientrante nell'ambito della prestazione difensiva, sarà compensata come previsto dalla tariffa professionale corrispondente all'ambito in cui essa si è svolta (civile, penale, amministrativo, tributario, stragiudiziale), solo a titolo di attività difensiva, e sempre, qualora previste, nel minimo delle somme tariffarie.

La facoltà di transigere resta riservata al Consorzio, restando l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Consorzio. In caso di vittoria dell'Ente e/o di necessità di procedere al recupero di somme scaturenti dal giudizio in oggetto a favore del Consorzio, il legale si impegna a procedere preliminarmente alla diffida alla parte debitrice per il recupero delle citate somme senza alcun onere per il Consorzio e quindi, in caso di esito negativo, di procedere al recupero delle stesse somme con ogni conseguenziale ulteriore importo come per legge sino all'effettivo soddisfo.

Art.2)

Il legale, ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministero della giustizia del 10 Marzo 2014, si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali di cui al previgente D.M. n.140 del 2012 ridotti del 10% in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale, senza che il professionista, possa riferirsi, una volta accettato l'incarico, in sede di liquidazione della prestazione, ad altro parametro, impegnandosi, altresì, a non applicare il raddoppio o la quadruplicazione degli onorari.

Art.3)

Per il sostegno delle spese di causa il Consorzio corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare una somma di cui alla delibera d'incarico, comprensiva di CNPA e IVA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli eventuali ed ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese di cui al successivo art.6 del presente disciplinare.

Art.4)

Ai fini dello snellimento del contenzioso e del contenimento dei relativi costi, al legale incaricato, senza alcun costo aggiuntivo per il Consorzio, è fatto preliminarmente obbligo di valutazione in ordine alla presentazione di istanza di mediazione dell'art.4 del D.Lgs 04 marzo 2010, n.28.

La mancata osservanza a tale obbligo determina l'automatica decadenza dall'incarico conferito con il presente disciplinare.

Il legale dovrà dare al Consorzio comunicazione formale dell'esito dell'eventuale tentativo di mediazione nel termine di giorni sette dalla conclusione del relativo procedimento.

La documentazione relativa alla valutazione e tentativo di mediazione dovrà essere allegata obbligatoriamente all'atto della presentazione della fattura, quale condizione, tra le altre, di regolarità della prestazione richiesta dal Consorzio e quale presupposto della liquidazione.

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Consorzio circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, se non per quanto disposto dalla tariffa difensiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o

stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio. Il Consorzio resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso al sede provvisoria del Consorzio per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio.

Il Consorzio metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dal Consorzio.

Art.5)

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né che nel proprio studio lavorino professionisti che abbiano incarichi o interessi nella causa oggetto del presente disciplinare. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche una sola delle predette prescrizioni, il Consorzio è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c..

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.6)

Se il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art.7)

Il Consorzio ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art.8)

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Consorzio.

Art.9)

Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesto dal legale.

Art.10)

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art.11)

Il Consorzio, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art.12)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art.13)

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Consorzio
Il Commissario ad Acta
(dott. Umberto Mulè)



Il Professionista

Avv.